

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NON PROFIT

5 PER MILLE 2017

IL DPCM 7 LUGLIO 2016 HA MODIFICATO IL PRECEDENTE DPCM 23 APRILE 2010 INTRODUCENDO IMPORTANTI NOVITA' PER QUANTO RIGUARDA GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI BENEFICIARI.

Torino, 20 Aprile 2017

Il 5 per mille permette ai contribuenti persone fisiche di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici, una parte delle imposte dovute.

BENEFICIARI DEL 5 PER MILLE

1. sostegno degli enti del volontariato
2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

ENTI DEL VOLONTARIATO:

- organizzazioni di volontariato** di cui alla legge n. 266 del 1991
- onlus** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali** di cui alla legge n. 381 del 1991
- organizzazioni non governative** già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
- enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, **considerate Onlus parziali** ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
- associazioni di promozione sociale** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, **considerate Onlus parziali** ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali** (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati** dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.

COME POSSO ACCEDERE ?

Gli enti iscritti all'elenco 5 per mille 2016 **non** dovranno procedere ad una nuova iscrizione nel 2017

Istituzione dell'elenco permanente degli iscritti

Gli enti che richiedono per la **prima volta** l'accesso al contributo nel 2017 dovranno procedere all'iscrizione nell'apposito elenco

La procedura di iscrizione per detti enti continua ad effettuarsi con le modalità e i termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010

Istituzione dell'elenco **permanente** degli iscritti pubblicato
entro il 31 marzo di ciascun anno

La procedura di iscrizione è stata semplificata negli adempimenti
adeguandola alla **stabilizzazione del contributo**.

Come precisato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n.5/E
del 31/3/17, l'inserimento degli enti nell'**elenco permanente** è
valido ai fini del riparto del 5 per mille, ma continuano ad essere
assoggettati all'ordinaria attività di controllo del possesso dei
requisiti. Pertanto sarà pubblicato l'elenco dei soggetti **ammessi**
e di quelli **esclusi**.

Gli enti iscritti all'elenco permanente **non devono più presentare** né la **domanda di iscrizione** né la **dichiarazione sostitutiva**, quest'ultima deve essere presentata nel caso in cui sia variato, rispetto all'esercizio precedente, il rappresentante legale dell'ente.

Pertanto il nuovo rappresentante di un ente, iscritto nell'elenco permanente, deve provvedere **a pena di decadenza** ad inviare la dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Si considerano regolarmente iscritti **all'elenco permanente**:



che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica alla **Agenzia delle Entrate** entro il **9 maggio 2016**

e presentato la dichiarazione sostitutiva alla **competente Direzione Regionale** entro il **30 giugno 2016**



che hanno effettuato l'iscrizione in via telematica al **MIUR** entro il **30 aprile 2016**

e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il **30 giugno 2016**



che hanno trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al **Ministero della Salute** entro il **30.4.2016**



che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica **all'Agenzia delle Entrate** entro il **9.5.2016**

la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del **CONI** territorialmente competente entro il **30.6.2016**

E' considerata validamente espletata la procedura di iscrizione anche nel caso in cui la domanda di **iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa** sono state inviate entro il **30.9.2016**, con il versamento della sanzione di € 250 ex art. 2, comma 2, DL n. 16/2012.

L'Agenzia delle Entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad **aggiornare, entro il 25.5.2017, l'elenco degli iscritti pubblicato entro il 31.3.2017.**

Iscrizione per gli enti che richiedono per la **prima volta** l'accesso al contributo

Nessuna modifica è stata introdotta alla procedura di iscrizione per i nuovi enti.

Primo adempimento: Iscrizione telematica

Gli enti devono trasmettere la domanda d'iscrizione a partire dalla data di attivazione del software da parte dell'Agenzia delle Entrate ed **entro il 7 Maggio**.

La domanda di iscrizione consiste in una autodichiarazione del rappresentante legale dell'ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi. Per esempio, nel caso di una Organizzazione di Volontariato, il requisito è rappresentato dall'iscrizione ai registri locali (avvenuta precedentemente al 7 maggio).

TIPO DI COMUNICAZIONE	Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato		
	Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche		
DATI DELL'ENTE	Codice fiscale <input type="text"/> Denominazione <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Tipologia (via, piazza, ecc.) <input type="text"/> Indirizzo <input type="text"/> Numero civico <input type="text"/>		
SEZIONE I	ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (D.Lgs. n. 460/97) COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge n. 381/91) ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge n. 266/91) ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (art. 32, comma 7, legge n.125/2014) ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997		
Riservata a: Onlus ed enti del volontariato	Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 FIRMA <input type="text"/>		
SEZIONE II	Il legale rappresentante firmatario dichiara che: <ul style="list-style-type: none"> • l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 • l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n. <input type="text"/> • l'associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; • nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile • l'associazione svolge in via prevalente attività: <ul style="list-style-type: none"> - di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni <input type="checkbox"/> - di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni <input type="checkbox"/> - nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari <input type="checkbox"/> 		
Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche	FIRMA <input type="text"/>		
DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO	Codice fiscale <input type="text"/> Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Sesso (barrare la casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Residenza anagrafica o (se diverso) <input type="text"/> Domicilio fiscale <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/>		
RECAPITI DELL'ENTE	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/> Telefono <input type="text"/> prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/> Fax <input type="text"/> prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/> È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/> Data dell'impegno <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		
Riservato all'intermediario	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>		

Controllo dei dati

Una prima versione dell'elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille è pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it **entro il 14 maggio**. Il rappresentante legale dell'ente o un suo delegato può far correggere **entro il 20 maggio** eventuali errori di iscrizione nell'elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l'ente. L'elenco definitivo è pubblicato sullo stesso sito **entro il 25 maggio**.

Secondo adempimento: Invio della dichiarazione sostitutiva

Entro il 30 giugno il rappresentante legale dell'ente deve inviare – pena l'esclusione dall'elenco del 5 per mille – alla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** redatta e firmata dal legale rappresentante, alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L'invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata.

PERDITA DEI REQUISITI

L'ente che **perde i requisiti** di accesso al 5 per mille (per esempio per la cancellazione dal registro, elenco o anagrafe) non può legittimamente mantenere l'iscrizione negli elenchi dei beneficiari. Il legale rappresentante è, pertanto, tenuto a sottoscrivere e trasmettere alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di competenza, la **revoca dell'iscrizione** con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva e, dunque, entro il **30 giugno**.

Il contributo percepito indebitamente – in caso di revoca dell'iscrizione – è soggetto a recupero da parte del Ministero del Lavoro, previa contestazione e in esito a un procedimento in contraddittorio.

COME VANNO RIPARTITE LE SOMME

Ad ogni singolo ente saranno accreditate:

- le somme direttamente destinate da quei contribuenti che, avendo apposto la firma, abbiano anche indicato il codice fiscale dell'associazione prescelta;
- in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (con codice fiscale), le somme destinate dai contribuenti che abbiano apposto soltanto la firma senza indicare l'associazione.

TUTTE LE SCADENZE DEL CINQUE PER MILLE 2017

- 8 maggio** Termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
- 14 maggio** Pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
- 22 maggio** Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
- 25 maggio** Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
- 30 giugno** Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
- 2 ottobre** Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali.

IL RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE

I soggetti che ricevono il contributo del 5‰ IRPEF devono redigere, entro 1 anno dal percepimento, un apposito **rendiconto nel quale va riportato**, in modo “chiaro e trasparente”, anche grazie ad una **relazione illustrativa, l’effettivo impiego dell’importo ricevuto**. Nel DPCM del 7.7.2016 sono state indicate in dettaglio le informazioni che occorre riportare (art. 3 Dpcm 7.7.2016):

- i dati identificativi del beneficiario;
- l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, data di percezione e importo percepito;
- le spese sostenute per il proprio funzionamento, incluse le spese per le risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con evidenziazione della loro riconduzione alle proprie finalità/scopi istituzionali;
- voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle proprie finalità/scopi istituzionali;
- eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Si rammenta che, in base a quanto previsto dall'art. 12 del DPCM 23.04.2010:

- tutti i soggetti devono redigere e conservare tale documentazione **per 10 anni**;
- il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato al Ministero competente all'erogazione delle somme, **entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso**, soltanto se l'importo percepito è **pari o superiore a € 20.000**. La redazione del rendiconto deve essere fatta **ad un anno, fine mese, dall'accredito della cifra**, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Ministero delle Politiche sociali. Gli enti del volontariato devono poi trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli enti che hanno percepito un importo inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto, ma non hanno l'obbligo di presentarlo.

Spett.le Associazione sportiva dilettantistica

C .F. :

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste nelle “Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef” emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali, con riferimento alla quota percepita per effetto della ripartizione del 5 per mille anno 2014.

La quota relativa al 5 per mille anno 2014 è stata percepita da questa associazione in data
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille è stato pubblicato in data In base a quanto previsto dalle suddette Linee guida, pertanto, non sono state finanziate, con la quota relativa all’anno 2014, le spese derivanti da obbligazioni assunte anteriormente a tale data.

Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dall’associazione e finanziate con la quota del 5 per mille.

Tipo	Prot.	Fornitore	Oggetto	Importo	Totali

La presente relazione è allegata al Modello per il rendiconto delle somme percepite a titolo di beneficio del “5 per mille dell’Irpef” dagli aventi diritto, con riferimento al 5 per mille anno 2014.

• Allegati:

-
-

.....
(Luogo e data)

.....
(Il Presidente)

I costi che compariranno nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del “5 per mille dell’Irpef” e non possono derivare da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima della comunicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’avvenuta approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi.

Secondo quanto disposto dall’articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, contenente la disciplina per la presentazione delle domande di ammissione all’assegnazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” a partire dal 2010 non sarà possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

ACCANTONAMENTO PARZIALE

E' possibile per le associazioni beneficiarie del contributo **accantonare in tutto o in parte l'importo percepito**, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l'accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, l'Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l'Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa).

E' obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato **entro 24 mesi dalla percezione del contributo**.

NOVITA' PER IL 5 PER MILLE ALLA CULTURA DAL 2017 – Dpcm 28.07.16

FINALITA': finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

SOGGETTI AMMESSI AL RIPARTO:

- Ministero dei beni e attività culturali e istituti del medesimo Ministero.
- Enti senza scopo di lucro, legalmente **riconosciuti**:

.. che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

.. che dimostrino di operare in tale campo da **almeno 5 anni**.

DOMANDA:

I soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille devono presentare istanza di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'istanza deve essere presentata entro il 28.02 di ciascun anno esclusivamente per via telematica. Mediante apposita procedura accessibile dal sito del Ministero dei beni culturali (www.beniculturali.it).

COMUNICATO STAMPA 18 aprile 2017

5per mille 2015, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

In rete gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2015 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio. Le liste degli ammessi e degli esclusi sono consultabili online sul sito dell' Agenzia delle Entrate, nella sezione *5 per mille > 5 per mille 2015*.

La mappa del Cinque per mille 2015: volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive e Comuni, in tutto più di 46mila enti - Gli elenchi sono divisi in base alle categorie di beneficiari: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, la platea dei beneficiari è di 46.755 enti tra i quali la parte del leone spetta al volontariato (39.168) con, a seguire, le associazioni sportive dilettantistiche (7.060), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (421) e quelli che operano nel settore della sanità (106). A questi soggetti si devono aggiungere anche i Comuni, in numero di 8.088, cui sono destinati 15,3 milioni di euro.

Per il *Volontariato Emergency* ancora in vetta, quasi 380mila le scelte espresse, per un importo pari a 13,4 milioni di euro

Il pianeta del volontariato non cambia i suoi orientamenti e ne è la conferma il fatto che anche nel 2015 è la oramai storica ONG-ONLUS Emergency ad occupare la prima posizione attraendo il maggior sostegno degli italiani che guardano con sempre maggiore partecipazione al mondo del volontariato. Quasi 380mila le scelte espresse, mentre il beneficio totale supera i 13,4 milioni di euro. Chiudono il podio dei preferiti dai contribuenti che hanno espresso la loro scelta la **Onlus di Medici senza Frontiere**, oltre 247mila le scelte per più di 10 milioni di euro, e l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, con oltre 283mila scelte e un importo che supera gli 8,2milioni di euro.

Pianeta ricerca, con *la scelta utile* i contribuenti hanno confermato l'impegno nel cercare una soluzione al cancro

L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro occupa la prima posizione sia tra gli enti impegnati nella *ricerca sanitaria* sia tra quelli che operano nel settore della *ricerca scientifica*. Nel primo caso, sono **357mila le scelte espresse** grazie alle quali il beneficio raggiunge i **16,5 milioni** di euro. Per quanto riguarda invece la ricerca scientifica, sono **più di 1 milione le scelte** che premiano il lavoro dell'Associazione cui vanno **più di 40 milioni di euro**. In totale, considerando tutti i diversi settori, incluso quello del volontariato, i fondi destinati all'Airc sfiorano i 65 milioni di euro. Al riguardo, è sufficiente scorrere gli elenchi, soprattutto quello della ricerca sanitaria, per avere la raffigurazione istantanea di come i contribuenti guardino con estrema attenzione ai diversi attori coinvolti nel trovare soluzioni e cure concrete alle problematiche originate da una patologia percepita ad alto rischio come il cancro.

Ricordiamo, che per garantire la corretta ripartizione delle somme relative al 5 per mille, l'Agenzia ha effettuato approfondite attività di verifiche che si sono concluse con l'elaborazione delle liste pubblicate oggi. (riferimento comunicato del 18.04.07)